



COMUNE DI USSITA
Provincia di Macerata

**COPIA DELLA DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE**

DELIBERAZIONE n. 80 DEL 24-11-22

OGGETTO: Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) - Approvazione

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 19:15, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, in modalità mista, in parte in presenza ed in parte in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Bernardini Silvia	SINDACO	P
BRAVI VALENTINA	ASSESSORE	P
NAPOLEONE ROBERTO	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott. Scuderini Venanzio
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa Bernardini Silvia nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 22 maggio 2017 n. 81 che ha previsto misure volte a favorire l'articolazione flessibile del lavoro subordinato in tempi e luoghi;

Richiamato in particolare l'art. 18 comma 1 della sopra indicata legge che prevede che le disposizioni contenute nella norma, "allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva";

Il successivo comma 3 dello stesso articolo prevede poi che le disposizioni "si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti";

L'accesso al lavoro agile deve essere su richiesta dei dipendenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 18 comma 3-bis della Legge n. 81/2017, come modificate dalla Legge di bilancio 2019 (art.1, comma 486, della legge 30 dicembre 2018, n.145) e per i dipendenti che versano nelle situazioni richiamate dall' art. 39 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, convertito in legge 24 aprile 2020 n.27, per i lavoratori fragili che per effetto della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 sono esposti a rischi per la salute, di seguito elencate:

- a) Lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'art. 16 T.U. in materia di sostegno della maternità e della paternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001;
- b) Lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art.3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n.104;
- c) Lavoratori immunodepressi e familiari conviventi di persone immunodepresse (art. 39, comma 2 bis, D.L. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020);
- d) Lavoratori in condizione di particolare rischio rispetto al contagio da COVID-19 per gravi patologie croniche, disabilità gravi, comorbilità;
- e) Lavoratori con familiari in condizione di disabilità grave e nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, inseriti nel proprio nucleo familiare;

Infine, il comma 5 dello stesso art. 18 prevede che agli adempimenti previsti "si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente";

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l'art. 87, comma 1, prevedeva che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero fino a una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile fosse una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;

L'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha

poi stabilito che “al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, le Amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'art. 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo art. 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente”;

Lo stesso art. 263 e in particolare il terzo periodo del comma 1 prevede che “in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi”;

Con decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

L'art. 14, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124 prevede che “con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del medesimo art. 14 e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;

Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening) ha esteso l'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 anche ai lavoratori del settore pubblico al fine di incrementare l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate dalle amministrazioni pubbliche;

Con decreto dell'8 ottobre 2021, il Ministro per la pubblica amministrazione “considerato che occorre sostenere cittadini ed imprese nelle attività connesse allo sviluppo delle attività produttive e all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che a tale scopo occorre consentire alle amministrazioni pubbliche di operare al massimo delle proprie capacità”, “al fine di realizzare il superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 15 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità” ha previsto che le pubbliche amministrazioni adottino misure organizzative, nell'ambito di quelle indicate nel decreto stesso, per lo svolgimento della prestazione lavorativa resa nella sede di servizio del

personale dipendente;

Il DM prevede nello specifico che le Amministrazioni:

- a) organizzano le attività dei propri uffici prevedendo il rientro in presenza di tutto il personale e in specie quello preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti alla erogazione di servizi all'utenza (back office);
- b) allo scopo di evitare che il personale che accede alla sede di servizio si concentri nella stessa fascia oraria, individua, anche in relazione alla situazione del proprio ambito territoriale e tenuto conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale;

Il comma 3 dell'art. 1 dello stesso provvedimento prevede inoltre che “nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), e tenuto che a decorrere dalla data di cui al comma 1 il lavoro agile non è più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, l'accesso a tale modalità, ove consentito a legislazione vigente, potrà essere autorizzato esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi a favore degli utenti;

l'Amministrazione deve garantire un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in presenza;

l'Amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;

l'Amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;

l'Amministrazione, inoltre, mette in atto ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;

l'accordo individuale di cui all'art. 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, deve definire, almeno:

- gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
- le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità;
- le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile;

le amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;

le amministrazioni prevedono, ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo”;

Il 5 gennaio 2022 è stata emanata una circolare dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nella quale, richiamando il DM sopra indicato,

viene previsto che ogni amministrazione “può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile. In sintesi, ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantene breve da contatti con soggetti positivi al coronavirus)”;

Il comma 4-bis dell’art. 263 del D.L. n. 34/2020 (convertito in L. n. 77/2020) che ha modificato l’art. 14 della legge 7 agosto 2015 n. 124, a sua volta modificato dall’art. 11-bis del D.L. n. 52/2021 (convertito in L. n. 87/2021) prevede l’adozione del Piano Organizzativo per il Lavoro Agile per individuare le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera e per definire altresì le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti. La legge prevede inoltre che anche in caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano;

Visto che già in occasione della prima ondata della pandemia il Comune si è organizzato per permettere il lavoro da casa come modalità ordinaria e che quindi potrebbero essere utilizzate le stesse risorse o eventuali ulteriori limitati interventi;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di richiamare, per l’accesso al lavoro agile, direttamente il rispetto di tutte le condizionalità previste nel comma 3 dell’art. 1 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 8 ottobre 2021, come riportate in premessa;

di esprimere inoltre i seguenti indirizzi al Segretario comunale e ai Responsabili dei Servizi in quanto datori di lavoro per l’applicazione del lavoro agile (smart working) nel Comune di Ussita:

Accesso al lavoro agile:

- a) può accedere contemporaneamente al lavoro agile al massimo il 15% del personale in servizio, considerato in base al numero di dipendenti di ciascuna area, salve necessità con accordi diretti tra Responsabili;
- b) il ricorso al lavoro agile è possibile, per il periodo in cui si verificano tali condizioni, per i dipendenti che: hanno figli al di sotto dei 14 anni a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito; hanno figli conviventi in quarantena o malati; sono in quarantena o in attesa di certificazione per rientro in servizio dopo la malattia; hanno altri conviventi in quarantena o malati;
- c) hanno priorità per l’accesso al lavoro agile: lavoratrici nei tre anni successivi alla

- conclusione del periodo di congedo di maternità; lavoratori con figli in condizioni di disabilità; lavoratori "fragili";
- d) salve le condizioni di priorità indicate nella lettera c), nel caso di richieste di accesso al lavoro agile che superino la percentuale massima, dovranno essere previsti periodi di rotazione tra dipendenti appartenenti agli stessi servizi o uffici;
 - e) la percentuale di cui alla lettera a) può essere superata solo nel caso in cui la situazione epidemiologica da Covid-19 che coinvolge i dipendenti del Comune sia tale da non consentire il suo rispetto;

Modalità di accesso al lavoro agile:

- a) il dipendente dovrà chiedere l'accesso al lavoro agile al proprio Responsabile via e-mail (mettendo in conoscenza l'ufficio personale);
- b) prima dell'avvio è necessario sottoscrivere un accordo tra Responsabile e dipendente in base a fac-simile che verrà reso disponibile e che dovrà essere trasmesso all'ufficio del personale e dovrà indicare le modalità del lavoro agile con particolare riferimento agli obiettivi specifici della prestazione lavorativa resa dal proprio domicilio, ai criteri di misurazione della prestazione medesima, nonché, infine, gli orari lavorativi, e la percentuale di orario lavorativo reso a distanza, rispetto a quello reso in presenza;
- c) i tempi di esecuzione della prestazione sono di norma i medesimi dell'orario di lavoro in presenza;
- d) sono possibili brevi disconnessioni durante l'orario ordinario di lavoro in modalità agile, salvo recupero in altro momento della stessa giornata del tempo utilizzato, previa comunicazione per vie brevi al Responsabile;
- e) il dipendente deve garantire le seguenti fasce di contattabilità: dalle ore 8:00 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 nelle giornate di martedì e giovedì;
- f) per le stesse ragioni della precedente lettera a) e per la clausola di invarianza finanziaria, la strumentazione per l'accesso al lavoro agile deve essere posseduta dal dipendente che lo richiede;

di dare atto che quanto disposto con la presente delibera troverà aggiornamento automatico all'eventuale sopravvenire di normative sovraordinate che dovessero disporre diversamente.

Inoltre, riscontrata la sussistenza dei motivi di necessità ed urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi e accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

SERVIZIO "AFFARI GENERALI"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica della proposta del presente atto.

Il Responsabile del Servizio
F.to CECOLA ROMINA

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Bernardini Silvia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scuderini Venanzio

Il sottoscritto attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno e che vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Li

L'INCARICATO
F.to Anna Maria Lapucci

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari data con nota prot.n. ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267/2000.

Li

L'INCARICATO
F.to Anna Maria Lapucci

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li,

Il Responsabile